

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Regolamento elettorale dei componenti il comitato.

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei componenti il comitato Pari Opportunità istituito dall'Ordine Forense di Sassari con delibera del 14 gennaio 2016 .

(Candidature)

Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento

Gli avvocati dovranno presentare personalmente le loro candidature individuali, a pena di irricevibilità, sino alle ore 12,00 del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine di relativa dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n445.

(Commissione elettorale – operazioni di voto)

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente del consiglio istituisce la commissione elettorale della quale fanno parte, oltre al presidente stesso ed al consigliere segretario, due o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a 5 anni non candidati. La designazione dei componenti deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature ricorrendo a componenti esterni al consiglio in misura non inferiore alla metà. Nella commissione le funzioni del presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal segretario del consiglio; entrambi potranno delegare le loro funzioni ad altri componenti la commissione stessa.

La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse, sono alla proclamazione degli eletti, ivi comprese quelle di scrutinio delle schede. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente delegato numera le candidature individuali e le dispone in ordine alfabetico.

Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nella giornata individuata dal consiglio; si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato, nel giorno, luogo ed ora indicati nell'avviso di convocazione

(Seggio elettorale)

Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è istituito il consiglio ovvero nel luogo da questo indicato. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o comunque assicurata in ogni modo la segretezza del voto .

Le operazioni di voto durano non meno di 3 ore consecutive e si concludono nell'ora stabilita. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede. Il presidente del seggio verifica la regolare costituzione dello stesso dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto; predispose un'urna sigillata ed accerta la possibilità di far esprimere della dovuta segretezza il voto agli elettori. Egli dichiara aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto e decide delle eventuali contestazioni. Per la validità delle operazioni è necessaria la concomitante presenza di almeno due componenti il seggio.

Scaduto l'orario, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e proclamazione degli eletti.

Nel verbale debbono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

(espressione del voto)

Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo da assicurare la segretezza del voto. Ogni scheda contiene un numero di righe pari ai componenti da votare. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario i quali, al momento del voto, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

Il voto è espresso attraverso la indicazione del nome e cognome di un solo avvocato candidato e potrà contenere una seconda preferenza solo se attribuita a candidato di sesso diverso.

(Scrutinio delle schede – proclamazione degli eletti)

Quando un candidato sia indicato con il solo cognome e tra i candidati compaiano altri con il medesimo cognome la preferenza è nulla e non conteggiata. Quando il candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quella di altro candidato. Sono nulle le schede non aventi le caratteristiche prescritte, compilate anche in parte, con l'uso della dattilografia, contenenti segni diversi dall'espressione di voto o un numero di preferenze superiore a quante ammesse o che consentano in ogni altro modo di riconoscere l'elettore.

Dichiarata chiusa la votazione il presidente procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio alle operazioni di scrutinio delle schede. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente dal segretario e dagli altri componenti il seggio presso gli uffici di segreteria dell'ordine fino alle successive elezioni.

Effettuato lo scrutinio la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con la indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento del numero complessivo dei componenti elettivi del comitato. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che avessero eguale anzianità quello maggiore di età. Terminato lo scrutinio il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stesa giornata procede alla proclamazione degli eletti dandone comunicazione al Consiglio che ne cura la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ordine.

(Designazione del componente indicato dal Consiglio dell'Ordine)

Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio dell'Ordine procede alla designazione del proprio componente in seno al CPO.